

# LA FILIERA NAUTICA

*Dati di settore*




# Il valore aggiunto della nautica

**11,8 miliardi** di Euro

- la componente cantieristica genera 4,3 miliardi di euro di valore aggiunto
- con un incremento di fatturato del **+75% nel 2018**, rispetto al minimo storico del 2013 (fonte «Nautica in Cifre»)

**Lombardia** prima regione con **2,2 miliardi €** di valore aggiunto, seguita da **Veneto, Emilia R., Liguria, Piemonte, Toscana, Lazio, Friuli, Campania, Marche**

**Toscana, Liguria, Marche**, prime per la produzione cantieristica (fonte «Symbola»)



## Industria italiana della nautica: andamento del fatturato globale 2000-2018

valori in miliardi di euro



Modificare testo



**UCINA**  
CONFINDUSTRIA NAUTICA

# Cantieristica

- **L'Italia prima al mondo** nell'ultimo decennio
- Nel 2017 l'Italia si attesta al **13%** della produzione mondiale

Per la prima volta cediamo la prima posizione alla Germania (14,7%), precediamo Stati Uniti (10,4%), Francia (7,5%), Regno Unito (5,5%), Messico (4,1%), Polonia (3,6%), Finlandia (1,9%) (dati ITC-UN Comtrade)

# Il fenomeno della migrazione di bandiera

- **Nel triennio 2015-17 disimmatricolazione di 6.376 unità, migrate verso altri stati UE** (dati pubblicazione MIT “Il diporto nautico in Italia”) per il **68%** si tratta di unità inferiori a 12 metri
- Il settore del charter nautico (noleggio e locazione) **perde il 2,4% del fatturato** negli ultimi tre anni
- Il settore dei servizi è **cresciuto** nello stesso periodo **del 1,5%** a fronte di una progressione della cantieristica del 15%  
(elaborazione Fondazione Symbola su dati Istat)

# L'utenza privata

- È necessario rimuovere gli ostacoli di accesso all'attività nautica:

**il numero di rilasci di patenti nautiche annui è passato da 34.299 del 2008 ai 15.758 del 2017** (fonte MIT)



## **DECRETO CORRETTIVO DEL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO**

note

Il d.lgs 3 novembre 2017, n. 229 ha riformato il Codice della nautica da diporto (d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171) sulla base della legge delega 7 ottobre 2015, n. 167 che prevedeva (art. 1, comma 5) un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. di cui sopra per l'emanazione di un decreto correttivo, quindi con scadenza il 12 agosto 2019.

Non riuscendo ad adottare il provvedimento in tempo utile, i gruppi parlamentari con la legge 6 agosto 2019, n. 84 (primo firmatario Sen. Patuanelli) hanno modificato la legge delega, prorogando i termini (da 18 a 30 mesi) per l'adozione del correttivo del Codice della nautica diporto.

Il decreto correttivo

- è frutto del lavoro di confronto fra Ucina Confindustria Nautica – unica associazione riconosciuta come “associazione nazionale maggiormente rappresentativa” con decreto MIT 141/2019 – e le rappresentative di Agenzie, Scuole nautiche, Federazioni sportive
- è lo strumento imprescindibile per completare la semplificazione e lo snellimento burocratico introdotto dal d. lgs.229 del 2017, anche al fine di arginare la fuga delle unità da diporto italiane verso altre bandiere dell'Unione Europea, attualmente al ritmo di 2.000 cancellazioni l'anno dai registri nazionali
- rappresenta l'occasione unica – **se adottato entro ottobre 2019** – di intercettare il flusso delle unità da diporto in libera uscita dai registri britannici (prima bandiera europea per consistenza della flotta) a seguito della Brexit.

I principali settori di intervento del Correttivo sono:

✓ **con riferimento alle unità da diporto in uso commerciale**

- inserimento di un modello semplificato per la licenza di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche che snellisce i tempi di rilascio del titolo abilitativo alla navigazione;
- consentire il rilascio del certificato di idoneità al noleggio dallo Sportello Telematico del diportista (STED), così da digitalizzare ed accelerare i tempi di ottenimento della documentazione da parte degli utenti;

- previsione di una regolamentazione nazionale al fine di razionalizzare gli adempimenti dell'utilizzazione di natanti per locazione e noleggio;
  - inserimento di unità utilizzate per la somministrazione di cibo e bevande e per attività di commercio al dettaglio;
  - previsione di una disciplina relativa ai droni, in quanto prodotto che si sta affacciando sul mercato.
- ✓ **con riferimento al regime amministrativo**
- possibilità di iscrizione delle unità nuove direttamente a nome del cantiere, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in luogo del titolo di proprietà;
  - validità della ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo della licenza di navigazione come licenza provvisoria;
  - annotazione del cambiamento di residenza/domicilio del titolare della patente effettuata dal Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione;
  - annotazione sul ruolino di equipaggio secondo criteri di semplificazione delle procedure, anche con riguardo alle unità in acque estere.
- ✓ **con riferimento alle professioni**
- inaugura la figura professionale del mediatore del diporto;
  - riconfigura la figura dell'istruttore professionale di vela, distinguendolo dalle attività sportive dilettantistiche;
  - regola in modo più puntuale la disciplina dell'attività di scuola nautica e dei centri di istruzione per la nautica.
- ✓ **con riferimento alle infrastrutture**
- inserimento del *dry storage* (ormeggio a secco) nella legge 8 gennaio 1994, n. 84, come strutture della nautica da diporto;
  - modulazione delle infrastrutture previste per i posti barca riservati ai disabili sulle singole caratteristiche dei porti.
- ✓ **con riferimento all'utenza**
- individuazione di patenti speciali per i portatori di disabilità o patologie ostative al rilascio delle patenti nautiche;
  - ridefinizione della conduzione di motori fuoribordo a due tempi di potenza 40 CV.